

Circoli e associazioni sotto la lente del Fisco

I controlli sui soggetti che applicano regimi agevolati

No Profit	Enti associativi che esercitano le attività di somministrazione alimenti e bevande o di intrattenimento.
Onlus	Organizzazioni di volontariato che esercitano attività commerciali non marginali
Cooperative	Cooperative spurie che presentano indicatori anomali (di rischio e gestionali)
Produttori agricoli	Soggetti che esercitano attività connesse a quelle agricole (prestazioni di servizi o manipolazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli)

Caccia aperta ai soggetti che utilizzano, illegittimamente, regimi fiscali agevolati. Da intercettare, in particolare, i circoli e le associazioni che operano sistematicamente con non soci, esercitando un'attività commerciale di somministrazione di alimenti e bevande e di intrattenimento. Queste le linee guida sugli accertamenti del periodo d'imposta in corso (2013) che emergono dalla lettura della circolare 25/E del 31 luglio scorso dell'Agenzia delle entrate (si veda *ItaliaOggi* del 1° agosto). In effetti, nel paragrafo concernente i regimi agevolati (§ 2.4), l'Agenzia delle entrate sottolinea che le indicazioni fornite, con particolare riferimento agli enti non commerciali, non hanno solo lo scopo di recuperare maggiori imposte, per effetto dell'utilizzo illegittimo di regimi speciali, ma soprattutto lo scopo di «ottimizzare l'effetto di deterrenza indotto dalle attività di controllo». Ecco come l'Agenzia procederà nel corso del 2013, almeno nelle intenzioni.

Enti no profit. Su questi soggetti, le Entrate vogliono limitare i controlli concentrandosi sui soggetti a maggior rischio di evasione, per utilizzo di regimi agevolativi non spettanti, diversificando la platea da assoggettare agli specifici controlli. In particolare, le attività di verifica si concentreranno su quegli enti associativi che operano nell'ambito della somministrazione di alimenti e bevande in diretta concorrenza con ristoranti, bar, pub e pizzerie, utilizzando illegittimamente le agevolazioni prescritte per tali enti;

fanno parte delle attività monitorate anche quelle spettacolistiche e di intrattenimento esercitate da detti enti, in concorrenza con discoteche e altri locali di intrattenimento. Per intercettare queste tipologie di abuso dovrà essere utilizzato uno specifico software, denominato «Terzo Settore», che permette la mappatura di tutti gli operatori del settore no profit, e dovranno essere potenziate le attività di analisi da parte dei tavoli tecnici composti dai funzionari delle direzioni regionali e dai referenti del forum del terzo settore, anche attraverso la sottoscrizione di specifici protocolli d'intesa.

Onlus. Stante il fatto che molte organizzazioni non lucrative risultano iscritte nell'Anagrafe delle Onlus, un buon apporto alla lotta contro gli abusi sarà dato dalle Direzioni regionali delle Entrate che possono individuare posizioni a rischio, eseguendo i relativi controlli sostanziali. Con riferimento alle cosiddette Onlus di diritto, ai

sensi dell'art. 10, dlgs n. 460/1997, si rende necessario verificare la corretta iscrizione nell'apposita sezione dell'Albo delle cooperative per quelle sociali, di cui alla legge n. 381/1991 e delle organizzazioni di volontariato, di cui alla legge n. 266/1991, che non possono esercitare attività di natura commerciale, se non rientranti nei limiti indicati dal dm 25/05/1995 (cosiddette attività marginali).

Cooperative. Gli uffici devono verificare la presenza dello scopo mutualistico, necessario per beneficiare della ridotta tassazione. Per questi soggetti, i funzionari delle Entrate devono sviluppare i controlli tenendo presente dell'obbligatoria iscrizione nello specifico Albo e di determinati indicatori, come quelli di «rischio», rilevabili dalla presenza di corposi crediti Iva non giustificati dall'attività svolta o dal volume d'affari, o «gestionali», rilevabili dalla presenza di un alto costo del lavoro.

Produttori agricoli. Tenuto con-

to che i produttori agricoli sono notoriamente coloro che esercitano le attività indicate dall'art. 2135 c.c. (coltivazione del fondo, allevamento di animali, selvicoltura e attività connesse), per le Entrate è prioritario il controllo sui soggetti che svolgono prestazioni di servizi o attività di manipolazione e trasformazione aventi a oggetto prodotti agricoli acquisiti «prevalentemente» da soggetti terzi (attività connesse). L'obiettivo è intercettare veri e propri commercianti che presentano volumi d'affari non coerenti con l'estensione dei terreni posseduti; sul punto è evidente l'errore tecnico dell'Agenzia giacché si deve tenere conto delle quantità producibili e dei cicli di produzione, perché l'entità del volume d'affari non è indice comprovante la presenza di un'attività commerciale giacché il contribuente potrebbe detenere pochi ettari e fare una produzione qualitativamente più alta o viceversa avere molti ettari di terreno (in proprietà o godimento) ma sviluppare un'attività più dozzinale e di qualità meno elevata.

Occhi puntati, infine sulla presenza di ingenti crediti Iva utilizzati in compensazione o riportati nelle annualità successive rispetto al volume d'affari realizzato nel periodo d'imposta considerato e all'applicazione del regime speciale (art. 34, dpr 633/1972) da parte di società che operano con altre direttamente o indirettamente controllate che potrebbe implementare artificiosamente i crediti Iva spendibili.

Fabrizio G. Poggiani